

NEWSLETTER

EDILIZIA CENTRO ITALIA



Notizie mensili per gli Artigiani dell'Edilizia

n. 3 del 15/10/2024



PATENTE A CREDITI: LE PRIME FAQ DELL'ISPettorATO DEL LAVORO

L'Ispettorato Nazionale del lavoro ha pubblicato le prime FAQ in merito al rilascio della Patente a crediti, in attuazione del Decreto del Ministro del Lavoro e Politiche sociali – n. 132 del 18 settembre 2024 – e della [Circolare n. 4 del 23 settembre 2024](#).

Nella prima risposta, l'Ispettorato conferma che l'invio tramite PEC all'indirizzo dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva è un adempimento che va effettuato dalle imprese e dai lavoratori autonomi che al 1° ottobre 2024 stiano già operando in cantieri temporanei o mobili. Pertanto, se alla data del 1° ottobre i soggetti interessati non stiano operando presso alcun cantiere, non sono tenuti all'invio della PEC. L'autocertificazione/dichiarazione sostitutiva non è inoltre necessaria se nella stessa giornata del 1° ottobre – data a partire dalla quale è in funzione il portale realizzato per il rilascio della patente a crediti – le imprese e i lavoratori autonomi che già operano in cantiere facciano richiesta della patente tramite il medesimo portale. In altri termini – chiarisce l'INL – la presenza in cantiere di imprese e lavoratori autonomi deve essere sempre preceduta dall'invio della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva o dalla richiesta della patente tramite portale, tenendo presente che a partire dal 1° novembre l'operatività in cantiere sarà ammessa esclusivamente per le imprese e i lavoratori autonomi che abbiano fatto richiesta della patente tramite portale.

Con il secondo quesito, richiamando i contenuti della

circolare 4/2024 dell'INL, si esclude dall'ambito applicativo della patente a crediti le imprese in possesso dell'attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, di cui all'art. 100, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023 a prescindere dalla categoria di appartenenza.

Viene poi preso in esame il caso di una azienda che abbia più unità operative e, quindi, potenzialmente più DVR e più RSPP (responsabile del servizio prevenzione e protezione), due dei sei requisiti necessari per l'autocertificazione e per il rilascio della patente: veniva chiesta un'interpretazione della norma che indica al singolare sia il possesso del DVR sia la nomina del RSPP. In tale caso, per l'INL, qualora siano individuabili diversi datori di lavoro, il possesso dei requisiti si deve intendere riferito all'intera azienda e quindi tutti i datori di lavoro dovranno aver nominato i RSPP e redatto i relativi DVR.

L'ultima richiesta di chiarimento è sull'oggetto dell'autocertificazione, in considerazione del fatto che il nuovo obbligo formativo (ad es. per il datore di lavoro) sconti sia l'entrata in vigore del nuovo accordo Stato Regioni, sia la scadenza del periodo entro il quale è obbligatorio iniziare ad applicare la nuova normativa. A tal proposito, l'Ispettorato evidenzia che la dichiarazione, per essere veritiera, deve tenere conto della normativa vigente alla data di presentazione della stessa e pertanto, in assenza del nuovo accordo Stato-Regioni, non potrà riguardare adempimenti che non è possibile ritenere obbligatori.

All'interno:

**PATENTE A CREDITI: LE PRIME
FAQ DELL'ISPettorATO**

Pagina 1

**PREPOSTO DI SÉ STESSO:
DAL MINISTERO DEL LAVORO
NUOVO INTERPELLO SUL
TEMA**

Pagine 2 - 3

**PREMIALITÀ PER LE IMPRESE
CHE APPLICANO IL
CONTRATTO NAZIONALE
EDILIZIA ARTIGIANATO:
PROROGA AL 31 OTTOBRE**

Pagina 4

PREPOSTO DI SÉ STESSO: DAL MINISTERO DEL LAVORO NUOVO INTERPELLO SUL TEMA

Interpello ai sensi dell'articolo 12 del d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni. *“Quesito in merito alla corretta interpretazione della modifica all'art. 26 del D. Lgs. 81/08 introdotta dalla Legge 17 dicembre 2021, n. 215 di conversione del Decreto-Legge 21 ottobre 2021, n. 146”.*

La Camera di Commercio di Modena ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito ai seguenti quesiti:

- se in un'attività in appalto sia obbligatorio che ci sia sempre un preposto. A titolo esemplificativo, se sia obbligatoria la figura del preposto anche quando l'attività è svolta da due lavoratori, che non esercitano una funzione di vigilanza e coordinamento l'uno nei confronti dell'altro, in quanto ognuno si occupa autonomamente della propria parte di competenza;
- se in un'attività in appalto, il preposto debba essere individuato tra i lavoratori fisicamente presenti presso il committente, o possa essere il responsabile della commessa (ad es. il project manager), che non si reca presso il cliente;
- se in un'attività in appalto svolta da un unico lavoratore, debba essere individuato un preposto.

Al riguardo, premesso che:

- l'articolo 2, decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, rubricato “Definizioni”, al comma 1, lett. e), definisce il “preposto” come:

“persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa”

2. l'articolo 18, decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, rubricato “Obblighi del datore di lavoro e del dirigente”, al comma 1, lett. b-bis), prevede che il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono: “individuare il preposto o i preposti per l'effettuazione delle attività di vigilanza di cui all'articolo 19. I contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire l'emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attività di cui al precedente periodo. Il preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività”;

3. il successivo articolo 19, rubricato “Obblighi del preposto”, al comma 1, lett. a), prevede che, in riferimento alle attività indicate all'articolo 3 dello stesso decreto legislativo n. 81 del 2008, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono: “sovrintendere e vigilare sull'osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell'inosservanza, interrompere l'attività del lavoratore e informare i superiori diretti”; [segue..]



PREPOSTO DI SÉ STESSO:

DAL MINISTERO DEL LAVORO NUOVO INTERPELLO SUL TEMA

4. il medesimo articolo, al comma 1, lett. f) prevede che (...) i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, debbano “segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta”;

5. lo stesso articolo 19, al comma 1, lett. f-bis) dispone che, (...) i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono: “in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l’attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate”;

6. l’articolo 26, decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, rubricato “Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione”, al comma 8-bis, prevede che “Nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, i datori di lavoro appaltatori o subappaltatori devono indicare espressamente al datore di lavoro committente il personale che svolge la funzione di preposto”;

7. l’articolo 55, decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, rubricato “Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente” prevede, al comma 5, lettera d), una specifica sanzione per la violazione, tra l’altro, dell’articolo 18, comma 1, lettera b-bis) e dell’articolo 26, comma 8-bis;

8. l’interpello n. 5 del 1° dicembre 2023 di questa Commissione per gli interPELLI in materia di salute e sicurezza sul lavoro ha trattato in parte la problematica in questione;

- la Commissione ritiene che, con riferimento al primo e al terzo quesito, debba ribadirsi quanto già rappresentato con il citato [interpello n. 5 del 1° dicembre 2023](#), in particolare, “dal combinato disposto della citata normativa, sembrerebbe emergere la volontà del legislatore di rafforzare il ruolo del preposto, quale figura di garanzia e che sussista sempre l’obbligo di una sua individuazione.

Dovrebbe ritenersi, pertanto, che la coincidenza della figura del preposto con quella del datore di lavoro vada considerata solo come extrema ratio – a seguito dell’analisi e della valutazione dell’assetto aziendale, in considerazione della modesta complessità organizzativa dell’attività lavorativa – laddove il datore di lavoro sovraintenda direttamente a detta attività, esercitando i relativi poteri gerarchico – funzionali. Inoltre, non potendo un lavoratore essere il preposto di sé stesso, nel caso di un’impresa con un solo lavoratore le funzioni di preposto saranno svolte necessariamente dal datore di lavoro”. Pertanto, in considerazione della peculiarità e dell’importanza del ruolo del preposto attribuita dalla normativa vigente, è da considerarsi sempre obbligatorio che i datori di lavoro appaltatori o subappaltatori indichino al datore di lavoro committente il personale che svolge detta funzione e l’individuazione del preposto dev’essere effettuata tenendo in considerazione che tale ruolo debba essere rivestito solo dal personale che possa effettivamente adempiere alle funzioni e agli obblighi ad esso attribuiti, condizione che non sembra potersi rinvenire se il responsabile della commessa (ad es. il project manager), non si reca presso il luogo delle attività. La Commissione evidenzia, infine, che proprio in considerazione del ruolo, il legislatore, in alcuni casi, ha previsto che talune attività vengano eseguite solo sotto la diretta sorveglianza del preposto come, ad esempio, in materia di ponteggi.



PREMIALITÀ PER LE IMPRESE CHE APPLICANO IL CONTRATTO NAZIONALE EDILIZIA ARTIGIANATO: PROROGA AL 31 OTTOBRE

Le imprese del settore edile che applicano il Contratto Collettivo Nazionale dell'Edilizia Artigianato possono beneficiare di importanti premialità grazie alla proroga dei termini per la presentazione delle domande di accesso agli incentivi al 31 ottobre 2024. Le Parti Sociali hanno concordato questo rinvio rispetto alla precedente scadenza del 30 settembre, dando alle aziende più tempo per accedere ai benefici previsti dal Fondo Territoriale per la Qualificazione di settore.

L'incentivo, previsto per le imprese che denunciano operai al primo livello contrattuale nel sistema delle Casse Edili/Edilcasse, si applica se i lavoratori sono in forza da oltre 18 mesi e il loro numero non supera un terzo del totale degli operai in organico. Le aziende con un massimo di tre operai potranno ottenere il beneficio anche con un solo lavoratore inquadrato al primo livello. Per le imprese con un solo operaio, l'incentivo è riconosciuto se il lavoratore ha un inquadramento superiore al primo livello.

Gli importi erogati annualmente sotto forma di compensazioni sui contributi dovuti alla Cassa Edile/Edilcassa variano in base al livello contrattuale degli operai:

- € 40 per ogni operaio di 2° livello;
- € 45 per ogni operaio di 3° livello;
- € 50 per ogni operaio di 4° livello.

Le imprese devono presentare la domanda entro il 31 ottobre esclusivamente tramite PEC alla Cassa Edile/Edilcassa competente. Inoltre, come stabilito dal Decreto n. 132 del 18 settembre 2024 del Ministero del Lavoro, il riconoscimento di tale incentivo contribuisce all'assegnazione di ulteriori due punti per la "Patente a crediti", lo strumento operativo dal 1° ottobre, obbligatorio per le piccole imprese e i lavoratori autonomi che lavorano nei cantieri, che ha l'obiettivo di aumentare la sicurezza nei luoghi di lavoro.

Per le imprese artigiane, sottoscrivere il Contratto Collettivo Nazionale dell'Edilizia Artigianato rappresenta un'opportunità di qualificazione e valorizzazione dell'azienda e dei lavoratori. Il contratto pone al centro il riconoscimento delle professionalità degli addetti, promuovendo il ricorso alla formazione continua e il rafforzamento delle competenze, non solo dei lavoratori ma anche degli imprenditori. Particolare attenzione è riservata alla sicurezza sul lavoro e alla crescita professionale, con la figura del "Mastro formatore artigiano", un ruolo innovativo che riconosce e valorizza la competenza e l'esperienza acquisita sul campo. A ciò si aggiunge il sistema premiale che incentiva le imprese virtuose, in particolare quelle che contribuiscono a ridurre il sottoinquadramento dei lavoratori. Questa misura mira a contrastare il fenomeno del dumping contrattuale, promuovendo un ambiente lavorativo più equo e qualificato, a beneficio dell'intero settore artigiano.

